

CONVENZIONE QUADRO PER LA FRUIBILITA' TELEMATICA DELLE BANCHE DATI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) e Comune di MILANO AI SENSI DELL'ART.58 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente a Comune di MILANO, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 - Codice Fiscale 80078750587 - legalmente rappresentato dal Presidente Prof. PASQUALE TRIDICO con delega a MICHELE SALOMONE Direzione di Coordinamento metropolitano pro-tempore, con determinazione n 119 del 18 luglio 2014,

e

Comune di MILANO - (di seguito denominato "Ente" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in Milano, Codice Fiscale 01199250158 legalmente rappresentato da

SINDACO, con delega MASSIMILIANO BIANCHIMANO

PREMESSO CHE

a) l'art. 50, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, prevede che: *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;*

b) l'art. 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. 82/2005, così come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235, prevede che: *"Ai sensi dell' articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";*

c) l'Agenzia per l'Italia Digitale, nel giugno 2013, ha emanato le "Linee guida per la stesura di

convenzioni per la fruibilità di dati delle PA", redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 che sostituiscono la versione pubblicata da DigitPa nell'aprile 2011;

d) l'art. 15 della Legge 183/2011, che oltre alle modifiche del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha previsto al comma 2 che le amministrazioni certificanti individuino e rendano note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) l'art. 43, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), prevede che *"Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (confluito nel decreto legislativo 2003, n. 196), la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente"*;

f) l'art. 43, comma 4, del predetto Testo Unico, sempre per gli accertamenti d'ufficio, stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;

g) il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con la Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183"*, ha ulteriormente valorizzato l'utilizzo dello strumento convenzionale per la regolamentazione degli accessi agli archivi delle amministrazioni titolari di banche dati sia per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni sia per l'espletamento dei controlli, di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, effettuati da parte delle amministrazioni procedenti;

h) l'Istituto intende dotarsi di una struttura convenzionale, per l'accesso ai dati contenuti nei propri archivi, in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, e alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;

i) l'Istituto ha valutato la legittimità dell'accesso ai dati oggetto della presente *Convenzione* sulla base della normativa vigente e allo stesso modo verificherà ogni eventuale ulteriore richiesta di

fabbisogno informativo dovesse pervenire dall'Ente nell'ambito del periodo di validità del presente atto;

CONVENUTO CHE

nell'ambito del testo e degli allegati alla presente *Convenzione* si intendono per:

1. "*Codice*": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196;
2. "*CAD*": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. "*Convenzione*": il presente atto convenzionale;
4. "*Responsabile della Convenzione*": soggetto preposto da ciascuna delle *Parti* alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla *Convenzione*;
5. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato dalle Parti in sede di stipula della *Convenzione* e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
6. *Supervisore*: soggetto nominato dall'Ente destinatario del servizio e preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INPS da parte degli utenti dell'Ente di appartenenza;
7. *Amministratore utenze*: soggetto eventualmente nominato dall'Ente destinatario del servizio preposto alla richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso per gli utenti dell'Ente di appartenenza;
8. "*Infranet*": i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonìa (voce), ovvero di documenti informatici, tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell'ambito del comma 1 lettera a) dell'art. 12 del D.P.C.M. 1 aprile 2008.

VISTO

il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.04.2014

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti*, al fine di regolare le modalità di accesso ai dati dell'Istituto, individuati tra quelli indicati nei cataloghi allegati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.

L'*Ente* è autorizzato ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che li legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate nell'allegato n. 1. La sussistenza del rispetto di tali presupposti è stato oggetto di preventiva verifica condotta da parte dell'Istituto, in qualità di erogatore.

La *Convenzione* ha effetto a decorrere dalla data di notifica mediante PEC da parte dell'Istituto all'*Ente* aderente ed ha durata di mesi 36. Inoltre può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.

Le *Parti* concordano che i servizi di accesso ai dati, che verranno attivati a seguito della stipula della *Convenzione*, saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.

Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.

ARTICOLO 2

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le *Parti*.

2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili della Convenzione* sono riportati negli allegati 3 e 4.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il *Responsabile della Convenzione* per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;

- il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della Convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

3. Ciascuna delle Parti nomina un proprio Referente tecnico responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Referenti tecnici sono riportati negli allegati 3 e 4.

In particolare rientra nei compiti dei Referenti tecnici, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di Convenzione;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, il Referente tecnico nominato dall'Ente provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il Referente tecnico nominato dall'INPS avrà, altresì, il compito di:

- verificare annualmente, di concerto con il fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;

la redazione ed aggiornamento del documento contenente l'indicazione delle banche dati accessibili e delle informazioni inerenti i soggetti fruitori.

4. L'Ente aderente, con atto del legale rappresentante, nomina un Supervisore, che, tra l'altro, risponde del controllo sugli "Amministratori utenze". Il nominativo ed il recapito del Supervisore sono riportati nell'allegato 4.

5. Rientra nei compiti del Supervisore:

- monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati;
- richiedere all'Amministratore utenze la revoca di autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

6. L'Ente aderente nomina, ove previsto, con atto del legale rappresentante, uno o più "Amministratori utenze", preferibilmente scelti tra personale con cui abbia un rapporto professionale stabile. A discrezione dell'Ente, la stessa persona può assumere contestualmente i ruoli di Supervisore e di "Amministratore utenze". I nominativi ed i recapiti degli "Amministratori utenze" sono riportati nell'allegato 4.

7. Rientra nei compiti degli "Amministratori utenze":

- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell'Ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso da INPS all'Ente;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

8. Ove non siano nominati "Amministratori utenze", l'Istituto provvederà direttamente all'abilitazione degli operatori dell'Ente, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di disabilitare, in ogni momento, operatori o "Amministratori utenze" nei casi di mancato rispetto delle regole di accesso ai dati.

ARTICOLO 3

Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati dell'INPS attraverso i servizi riportati nell'allegato 2 con i vincoli e le restrizioni in esso rappresentati.

L'INPS, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'Ente, i propri servizi standard per l'accesso ai dati attraverso una delle modalità di seguito indicate:

consultazione on-line;

cooperazione applicativa secondo gli standard SPCOOP.

Eventuali richieste, da parte dell'Ente, di superamento del numero massimo di "Amministratori utenze" e di utenti devono essere di volta in volta concordate con l'INPS per il tramite del Responsabile della Convenzione.

I servizi standard dell'INPS per cui è possibile richiedere l'abilitazione, e le relative modalità di fruizione, sono elencati nell'allegato 2.

L'Istituto in qualità di erogatore, assicura di aver preventivamente effettuato tutte le necessarie verifiche volte ad individuare la modalità telematica di accesso alle banche dati più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla qualità dei dati, alle proprie caratteristiche infrastrutturali e organizzative, al volume e alla frequenza dei trasferimenti, al numero dei soggetti abilitati all'accesso.

L'accesso ai dati avverrà di norma tramite codice fiscale/partita IVA dei soggetti, integrato da un secondo codice di controllo alfanumerico riferito al soggetto ovvero al codice pratica presso l'Ente aderente.

ARTICOLO 4

Allegati alla Convenzione

1. L'allegato 1 Finalità istituzionali del fruitore e base normativa per l'accesso alle banche dati dell'INPS contiene il modulo da compilare a cura dell'Ente in qualità di fruitore per l'indicazione delle finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti per effetto della presente *Convenzione* ovvero della base normativa che legittima l'accesso alle banche dati dell'erogatore.
2. L'allegato 2 Catalogo dei servizi standard resi fruibili dall'INPS riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti negli archivi dell'INPS, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati;
3. L'allegato 3 Figure di riferimento dell'INPS e servizi concessi all'Ente riporta i dati delle persone di riferimento dell'INPS e i servizi concessi all'Ente sulla base della presente *Convenzione*;
4. L'allegato 4 Figure di riferimento dell'Ente riporta i dati delle figure di riferimento dell'Ente fruitore dei servizi concessi sulla base della presente *Convenzione*;
5. L'allegato 5 Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS riporta le specifiche dei servizi oggetto della presente *Convenzione*;

ARTICOLO 5

Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di accesso ai dati

1. Eventuali successive integrazioni dei servizi di cui all'allegato 2, potranno essere concordate, dalle Parti, previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi Responsabili della Convenzione:
 - a) l'Ente inoltra all'INPS apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso ai dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione alle proprie esigenze operative con riferimento ai servizi riportati nell'allegato 2 ove trattasi di servizi standard;
 - b) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), l'INPS comunicherà all'Ente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in Convenzione, nonché i tracciati, le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;
 - c) entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma b), l'Ente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione all'INPS;
 - d) in caso di accordo tra le Parti la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della Convenzione e che le comunicazioni scambiate tra le Parti ne costituiscono parte integrante.
2. Eventuali variazioni legislative, o disposizioni da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, saranno considerate parte integrante della presente Convenzione fino al suo eventuale rinnovo.

ARTICOLO 6

Misure di Sicurezza e Responsabilità

Gli allegati, di cui al precedente articolo 4, sono parte sostanziale della Convenzione. L'Ente si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente; l'INPS garantisce la corretta erogazione dei servizi di accesso ai dati oggetto della Convenzione.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio, le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica

previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica. Tale adattamento riguarderà inoltre i possibili casi particolari che potranno emergere a seguito dell'implementazione del catalogo servizi di cui all'allegato 2.

L'INPS rende disponibili i dati anche personali e sensibili come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possano successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

L'INPS richiede annualmente al contraente la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato Decreto Legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'Ente, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità previste nell'allegato n. 1.

L'Ente assicura che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'Ente, garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

ARTICOLO 8

Divieto di replica della banca dati e di utilizzo dei c.d. robot

È fatto assoluto divieto all'Ente di duplicare i dati resi disponibili per le finalità previste dalla presente Convenzione e di utilizzare dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare in forma massiva i dati resi disponibili e di replicarli in autonome banche dati.

ARTICOLO 9

Tracciamento degli accessi e controlli

L'Ente si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le Parti congiuntamente, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 5, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa Convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate l'Ente consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a fornire all'Istituto tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 10

Clausola di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati predisposti ai sensi dell'art. 4 costituiscono causale di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la Convenzione trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità di cui all'allegato 1, predisposto ai sensi del precedente art. 4, per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

ARTICOLO 11

Pubblicazione della convenzione quadro

L'Istituto provvederà a pubblicare la Convenzione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo la struttura definita dal D.lgs. 33/2013 dandone comunicazione, tramite PEC, all'Agenzia per l'Italia Digitale.

ARTICOLO 12

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La Convenzione si compone di 12 (dodici) articoli e 5 allegati.
2. Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'INPS

MICHELE SALOMONE

L' Ente Comune di MILANO

MASSIMILIANO BIANCHIMANO

**ALLEGATO n. 1 - FINALITA' ISTITUZIONALI DEL FRUITORE E BASE
NORMATIVA PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI
DELL'INPS**

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

a) Base normativa che legittima l'Ente all'acquisizione dei dati

art. 21 co. 10 della L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6

b) Finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti

verifica dell'esperienza professionale maturata nel settore al fine del rilascio annuale della carta d'esercizio commerciale

**ALLEGATO n. 2 CATALOGO DEI SERVIZI STANDARD RESI FRUIBILI
DALL'INPS**

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

SERVIZI DI CONSULTAZIONE ON-LINE

- **Servizio:** GAPE
Descrizione: Casellario centrale delle pensioni
Profili di accesso
 - Dati identificativi del Titolare
 - Eventuali pensioni abbinata
 - Importo

- **Servizio:** UNEX
Descrizione: Estratto conto contributivo
Profili di accesso
 - Periodi contributivi
 - Datore di lavoro

SERVIZI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA

nessun servizio selezionato

ALLEGATO n. 5: CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITA' DEI SERVIZI FORNITI DALL'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

SERVIZI DI CONSULTAZIONE ONLINE

a) Modalità di fruizione

L'accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla *Convenzione* sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

Per ogni consultazione dovrà essere comunicato un riferimento univoco (n. pratica, protocollo, ecc.) della pratica o provvedimento che ha richiesto l'accesso.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.

3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell'amministratore utenze eventualmente nominato. L'accesso a tale servizio online avverrà attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali abbinate ad un token OTP (One Time Password) assegnato all'amministratore utenze al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

a) Modalità di fruizione

I servizi di cooperazione applicativa sono forniti esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate.

I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi, che definiscono il tracciato delle informazioni scambiate, saranno allegati alla presente *Convenzione*.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

2) Tracciamento degli accessi

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi l'Ente dovrà comunicare, per ogni invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; l'Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3) Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio dell'Ente.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'ente erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Al fine di consentire al supervisore una più efficace azione di controllo, di cui all'art. 2 comma 5, l'Istituto rende disponibile, tramite un applicativo web, dei report statistici in grado di identificare, per i servizi concessi, gli utenti dell'Ente che hanno effettuato il maggior numero di accessi.

Firmato digitalmente in data 10 marzo 2022

da Salomone Michele e Bianchimano Massimiliano

(Originale conservato in atti presso la Direzione Bilancio e Partecipate)